



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

N. 750.C.I.AG 340.1.1/4830

Roma, 24 novembre 2008

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E DEI REPARTI SPECIALI SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE SICUREZZA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE ROMA

OGGETTO: Aggiornamento criteri attribuzione beneficio mensa obbligatoria.

L'articolo 1, comma I, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, attribuisce il beneficio della mensa obbligatoria di servizio al personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

Le circolari nn. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e 750.C.1/4296 del 15 novembre 2001 hanno stabilito che tali circostanze sono riscontrabili allorquando il personale:

1. permane in attività almeno un'ora oltre le 14.00 ovvero le 19.00 come prolungamento, per effettive esigenze di servizio, dell'ordinario turno di lavoro (e non come prolungamento dell'orario straordinario);
2. sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio; tale condizione è presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13.00 - 19.00 e 19.00 - 24.00 (ad eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

3. sia tenuto a prestare servizio nella fascia pomeridiana per completamento dell'orario d'obbligo settimanale, per straordinario programmato o per straordinario ai sensi dell'art. 63 della legge 121/81, dopo un breve intervallo di tempo a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio.

Tanto premesso, in conformità al parere espresso dalla Commissione Paritetica prevista dall'articolo 29 del D.P.R. 164/2002, si dispone che il beneficio della mensa obbligatoria di servizio compete anche al personale che svolge turni continuativi articolati secondo il prospetto B allegato all'Accordo Nazionale Quadro vigente, limitatamente al quadrante orario 14.00 - 22.00.

Inoltre, in relazione al suddetto parere si precisa che il personale che effettua servizi continuativi con orario 13.00 - 19.00 e 19.00 - 24.00, anche in via occasionale, potrà beneficiare del vitto in regime di gratuità.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Meloni)